

CITTÀ DI VITTORIA

<u>Provincia di Ragusa</u>

Direzione Tributi e Fiscalità Locale

IL DIRIGENTE

ORDINANZA INGIUZIONE Registro Direzione Tributi n. 15 del 13/09/2022;
Prot. generale n. 34342 del 13/09/2022;

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n.689/81 in merito all'accertamento di violazione amministrativa di cui al verbale prot.n. 82/R.C.-prot.n.110/2019 amb. del 25/06/2019, trasmesso dalla P.M. con nota prot. 4368/P.M. del 13/05/2021, notificato.

Premesso:

che personale della locale Polizia Municipale emetteva nei confronti di , nata a Vittoria RG il ivi residente in via , nata a Busto Arsizio il , residente in Vittoria , nata a Vittoria RG il ivi residente in via nato a Vittoria residente in Siracusa in via , verbale n. prot.n. 82/R.C.-prot.n.110/2019 amb. del 25/06/2019, a mezzo del quale veniva accertata e contestata la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 40 dell' 11/07/2016, per avere, in qualità di comproprietari, dell'area in località Vittoria Rg, via (al Catasto Foglio 166, particelle 1089), omesso di munirla di recinzione e di provvedere alla pulizia del lotto, risultando la predetta area ricoperta di vegetazione spontanea, sterpaglia ecc ..;

che ai suddetti veniva, conseguentemente, contestata/notificata la violazione della predetta ordinanza, punita con la sanzione amministrativa di €.250,00 (duecentocinquanta/00), oltre le spese di notifica, quale importo determinata in virtù della Deliberazione di G.M. n. 411/2009;

che tale verbale di accertamento veniva altresì regolarmente notificato agli interessati;

Visti, esaminati e valutati:

- -gli scritti difensivi, nella fattispecie richiesta di depenalizzazione trasmessa da assunta al prot. gen. n. 34932 del 20/08/2019;
- -il predetto rapporto ex art. 17 della legge n. 689/81 della polizia Municipale;
- pli Ordinanza del Comune di Vittoria RG n.40 dell' 11/07/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- -la deliberazione di G.M. n. 411/2009;
- -la Legge 24/11/1981, n. 689, "Recante modifiche al sistema penale" e succ. mod. e integrazioni;

Considerato fondato l'accertamento;

Vista la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/81;

Considerato che non risulta effettuato il pagamento liberatorio nei termini previsti ex lege,

che non sussistono motivi per applicare una sanzione diversa da quella irrogata dal predetto accertamento, tenuto conto di quanto prescrivono gli artt. 5 e 11 della legge n.689/81, dell'infrazione commessa, della condotta dei trasgressori, e la deliberazione di G.M. n.411/2009 vigente ratio temporis e che pertanto va determinato nella misura per come di seguito ordinata e ingiunta;

ORDINA

Alla sig.ra , nata a Vittoria RG il , ivi residente in via il pagamento della somma di €. 259,50 (duecentocinquantanove/50), quale sanzione amministrativa per la sopra citata violazione delle norme di legge e le spese di notifiche in motivazione indicate;

INGIUNGE

Alla predetta sig.ra di versare la somma di €. 259,50 (duecentocinquantanove/50) sul c/c Postale n°. 11380979 intestato a Comune di Vittoria RG, indicante quale causale "Sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'Ordinanza Sindacale n.40/2016, verbale n. prot.n. 82/R.C.-prot.n.110/2019 amb. del 25/06/2019 e relativa ordinanza ingiunzione", entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo la trasmissione entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento a questa Autorità, in originale o in copia, quietanza dell'avvenuto versamento mensile.

Con l'avvertimento che il mancato o il tardivo pagamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione che ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato pagamento nel predetto termine, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato c/o il Giudice del luogo di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione notificazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Si comanda la notifica dell'atto a mezzo messi notificatori all'interessata, alla Polizia Municipale, alla Direzione Sviluppo Economico, alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.

della L'Istruttore Direttivo Amministrativo

(dott. Salyatone Elmo)

Il Dirigente (dott. A. Basile)